



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 5375

Seduta del 11/10/2021

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI
STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI
ALESSANDRA LOCATELLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
FABIO ROLFI
FABRIZIO SALA
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Guido Guidesi di concerto con gli Assessori Stefano Bruno Galli, Lara Magoni e Claudia Maria Terzi

Oggetto

“FONDO CONFIDIAMO NELLA RIPRESA: MISURA PER SOSTENERE LA LIQUIDITA' DELLE PMI LOMBARDE PARTICOLARMENTE PENALIZZATE DALLA CRISI DA COVID 19 E PER FAVORIRE LA RIPRESA ECONOMICA – DEFINIZIONE DEI CRITERI E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI GARANZIA TRA REGIONE LOMBARDIA E I CONFIDI ADERENTI ALL'INIZIATIVA - (DI CONCERTO CON GLI ASSESSORI GALLI, MAGONI E TERZI)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Armando De Crinito

Il Dirigente Roberto Lambicchi

L'atto si compone di 51 pagine

di cui 30 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività” ed in particolare:

- l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni consistenti in misure volte a sostenere la liquidità delle imprese lombarde, nonché gli investimenti delle medesime con particolare attenzione agli ambiti dell'innovazione, delle infrastrutture immateriali, dello sviluppo sostenibile, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese;
- l'art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

VISTA la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività” ed in particolare:

- l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni consistenti in misure volte a sostenere la liquidità delle imprese lombarde, nonché gli investimenti delle medesime con particolare attenzione agli ambiti dell'innovazione, delle infrastrutture immateriali, dello sviluppo sostenibile, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese;
- l'art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

RICHIAMATO il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la D.C.R 10 luglio 2018, n. XI/64 che prevede, tra l'altro interventi per favorire l'accesso al credito finalizzati al consolidamento e allo sviluppo delle MPMI del territorio lombardo, anche tramite il consolidamento del sistema delle garanzie e la piena attuazione della L.R. 11/2014;

RICHIAMATI:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con la quale il predetto stato



Regione Lombardia

LA GIUNTA

di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;

- la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021;

VISTI:

- il D.L. 22/04/2021, n. 52 "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2021, n. 96 che, all'articolo 11, ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 luglio 2021;
- il D.L. 23/07/2021, n. 105 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2021, n. 175 che, all'articolo 1, ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021;

CONSIDERATO che:

- l'emergenza sanitaria dovuta all'epidemia Covid-19 e le relative misure di contenimento adottate dalle Autorità competenti hanno avuto effetti negativi sul sistema economico, comportando oggettive difficoltà per le PMI lombarde;
- il perdurare della crisi e le limitazioni che hanno interessato anche nel 2021 in particolare alcune attività economiche per il contenimento del contagio ha messo in evidenza come le PMI lombarde operanti in settori di attività particolarmente penalizzate dalla crisi da Covid 19, che vogliono effettuare investimenti sul proprio sviluppo o accedere a liquidità per il capitale circolante, faticano ad accedere al credito senza una garanzia pubblica;
- è di fondamentale importanza per il sistema economico regionale assicurare alle PMI, in particolare le micro e piccole, strumenti che facilitino l'accesso al credito anche attraverso la concessione di una garanzia regionale che interviene dove non interviene il Fondo Centrale di Garanzia;

VISTO l'art. 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21-5-2021) che ha disposto l'assegnazione per l'anno 2021 di risorse statali pari a euro 220.000.000,00 da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19 a cui si sono aggiunto con il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, ulteriori 120.000.000,00



Regione Lombardia

LA GIUNTA

destinati a parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici;

DATO ATTO che:

- il suddetto articolo 26 del DL 41/2021 ha stabilito il riparto del fondo fra le Regioni e le Province autonome è effettuato, sulla base della proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto;
- con nota Prot. n. 2944/C2FIN del 28 aprile 2021 il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso al Ministro dell'Economia e delle Finanze e per conoscenza al Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie la proposta di riparto del contributo tra le Regioni a Stato ordinario, con la richiesta di iscrizione del provvedimento di riparto, commisurato alla proposta allegata, nella prima Conferenza Stato-Regioni utile;
- con nota Prot. n. 4082/C2FIN del 3 giugno 2021 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato all'unanimità la proposta di riparto delle risorse per l'anno 2021 di cui al citato art. 26, come integrate dall'art. 8, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021;
- la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 17 giugno 2021 ha approvato l'intesa sul riparto delle risorse per l'anno 2021 di cui al citato art. 26, come integrate dall'art. 8, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021;
- nella proposta di riparto a Regione Lombardia sono destinati complessivi euro 50.524.501,05 di cui euro 44.580.442,11 per il sostegno categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica tra cui attività commerciali o di ristorazione nei centri storici e settore dei matrimoni e degli eventi privati;
- con richiesta protocollo O1.2021.0027763 del 21 giugno 2021 la Direzione Sviluppo Economico ha chiesto la variazione al bilancio di previsione 2021 – 2023 (D.Lgs. 118/11 – L.R. 19/12 Art. 1 c. 4) di euro 44.580.443,00 alla Missione 14 Sviluppo economico e competitività – Programma 1 “Industria, PMI e Artigianato” da iscriversi sull'esercizio finanziario 2021 su un capitolo di entrata di nuova istituzione di parte corrente;
- con D.G.R. 05 luglio 2021, n. XI/4978 “Variazioni al bilancio di previsione 2021 2023 (d.lgs. 118/11 - l.r. 19/12 art. 1, c. 4) - 31° provvedimento - (atto da trasmettere al Consiglio Regionale)” è stata stanziata la somma di euro 44.580.443,00 (arrotondata da euro 44.580.442,11) e sono stati istituiti i nuovi capitoli vincolati, di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

seguito indicati, per poter procedere a ristorare le categorie di operatori economici soggetti a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19:

- capitolo di entrata numero 2.0101.01.14849 "Assegnazioni statali ex articolo 26 decreto legge n. 41/2021 convertito con legge 69/2021, e successive integrazioni recante misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19";
- capitolo di spesa numero 14.01.104.14850 "Trasferimenti statali ex articolo 26 decreto-legge n. 41/2021 convertito con legge 69/2021 e successive integrazioni per il ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza covid-19";
- il D.P.C.M. 30 giugno 2021 "Riparto del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica, tra le regioni e le province autonome per un totale di 340 milioni di euro" che approva la proposta di riparto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 17 giugno 2021, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 2021, n. 224;
- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 settembre 2021, n. 250960 ha impegnato e disposto la liquidazione a favore di Regione Lombardia della somma complessiva di euro 50.524.501,04 di cui euro 44.580.442,11 di competenza della Direzione Generale Sviluppo economico che sono già stati oggetto di variazione al bilancio di previsione 2021-2023 con la DGR XI/4978/2021;
- il d.d.g. 7 ottobre 2021, n. 13343 ha accertato l'importo di euro 44.580.442,11 a carico di Ministero dell'Economia e delle Finanze, imputandolo al capitolo di entrata 2.0101.01.14849 dell'esercizio finanziario 2021;

RITENUTO di attivare per le categorie maggiormente penalizzate dal COVID 19 una misura di garanzia al 100% su finanziamenti con il coinvolgimento, come soggetti finanziatori delle PMI beneficiarie e funding partner di Regione Lombardia, i Consorzi di Garanzia Collettiva fidi (di seguito Confidi) iscritti all'albo unico di cui all'art. 106 TUB come modificato dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 e già convenzionati, a seguito di procedura di evidenza pubblica, per operare sul Fondo regionale Controgaranzie con il decreto 23 luglio 2019, n. 10852;

CONSIDERATO che operare per la misura oggetto della presente Deliberazione con i Confidi già convenzionati sul Fondo regionale Controgaranzie consente di velocizzare l'avvio della misura per sostenere l'accesso al credito a quelle categorie che sono state e sono ancora oggi maggiormente in difficoltà a causa delle disposizioni per il contenimento del Covid 19;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DATO ATTO che l'agevolazione della misura oggetto della presente Deliberazione si compone di:

- un finanziamento a medio termine a valere sulle risorse dei Soggetti finanziatori;
- una garanzia regionale gratuita che assiste il finanziamento;
- un contributo a fondo perduto la cui erogazione è condizionata alla restituzione del finanziamento;

RICHIAMATI:

- la D.G.R. 21 giugno 2021, n. XI/4913 che ha approvato i criteri per l'emanazione del bando "Rilancio dei quartieri fieristici lombardi" con una dotazione finanziaria di € 12.000.000,00, la cui copertura finanziaria è stata individuata a valere sul capitolo 14.01.104.14796 dell'esercizio finanziario 2021;
- il d.d.u.o. 30 giugno 2021, n. 9003 che in attuazione della richiamata D.G.R. 21 giugno 2021, n. XI/4913 ha approvato il bando "Rilancio dei quartieri fieristici lombardi";
- il d.d.u.o. 5 ottobre 2021, n. 13248 che ha approvato gli esiti istruttori delle domande presentate a valere sul bando "Rilancio dei quartieri fieristici lombardi", di cui al richiamato d.d.u.o. 30 giugno 2021, n. 9003 concedendo contributi per € 2.995.295,63 con un conseguente residuo di € 9.004.704,37 sulla dotazione finanziaria stabilita dalla D.G.R. 21 giugno 2021, n. XI/4913;
- la D.G.R. 7 giugno 2021, n. XI/4847 che ha approvato i criteri per la realizzazione di un intervento con una dotazione di € 7.250.000,00 a valere sul capitolo 14.01.104.14796 dell'esercizio finanziario 2021, per sostenere gli intermediari del commercio tramite la concessione di un contributo a fondo perduto pari al valore della tassa automobilistica pagata per il periodo tributario avente decorrenza nell'anno 2020, al netto di eventuali sanzioni ed interessi;
- il d.d.u.o. 30 giugno 2021, n. 8949 che, in attuazione della richiamata D.G.R. 7 giugno 2021, n. XI/4847, ha approvato l'Avviso a favore degli intermediari del commercio per la concessione di contributi pari al valore della tassa automobilistica pagata nel periodo tributario avente decorrenza nell'anno 2020;
- il d.d.u.o. 5 ottobre 2021, n. 13201 che in esito all'Avviso di cui al richiamato d.d.u.o. 30 giugno 2021, n. 8949 ha approvato il primo provvedimento di concessione per 473 domande che risultano ammesse al contributo per un importo di 152.275,25 €, demandando a successivo provvedimento gli esiti delle ulteriori 428 domande che, sulla base della documentazione istruttoria, in caso di esito positivo delle verifiche formali necessiteranno di un importo massimo di € 500.000,00 con un conseguente residuo di almeno 6.500.000,00;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RITENUTO di utilizzare interamente i residui del bando "Rilancio dei quartieri fieristici lombardi" di cui al d.d.u.o. 30 giugno 2021, n. 9003 e una quota di 6.414.853,52 dei residui dell'Avviso a favore degli intermediari del commercio per la concessione di contributi pari al valore della tassa automobilistica pagata nel periodo tributario avente decorrenza nell'anno 2020, di cui al d.d.u.o. 30 giugno 2021, n. 8949, per la misura oggetto della presente deliberazione, in aggiunta alle risorse derivanti dall'articolo 26 del DL 41/2021 di competenza della Direzione Generale Sviluppo Economico, demandando la destinazione dei residui definitivi dell'Avviso a favore degli intermediari del commercio ad una successiva deliberazione;

DATO ATTO che le quote del fondo di cui all'art. 26 del D.L. 41/2021 come integrate dall'art. 8 del DL 25 maggio 2021, n. 73, vincolate rispettivamente a sostenere le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti con risorse per Regione Lombardia pari a euro 2.972.029,47, e parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici sempre pari a ulteriori euro 2.972.029,47 saranno oggetto di successivi provvedimenti sulla base delle competenze di materia e previa assunzione dei necessari atti contabili;

VISTI:

- l'Allegato A "Fondo Confidiamo nella ripresa: misura per sostenere la liquidità delle PMI lombarde particolarmente penalizzate dalla crisi da covid 19 e per favorire la ripresa economica – Definizione dei criteri", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- l'Allegato B "Schema di Accordo di Garanzia tra Regione Lombardia e Consorzi di Garanzia Collettiva fidi" finalizzato a disciplinare i termini e le condizioni della Garanzia Regionale da rilasciarsi da parte di Regione Lombardia a copertura del rischio assunto dai Confidi in relazione a ciascun Finanziamento di cui alla misura oggetto della presente Deliberazione;

DATO ATTO che la dotazione finanziaria della misura oggetto della presente Deliberazione è pari a euro 60.000.000,00 che trova copertura come di seguito indicato:

- € 44.580.442,11 di risorse a valere sul capitolo 14.01.104.14850 dell'esercizio finanziario 2021 (risorse di cui all'art. 26 del DL 41/2021) che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;
- € 15.419.557,89 a valere sul capitolo 14.01.104.14796 dell'esercizio finanziario 2021 che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa conseguentemente alla chiusura dei bandi attuativi di cui alle richiamate DGR 21 giugno 2021, n. XI/4913 e D.G.R. 7 giugno 2021, n. XI/4847;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DATO ATTO che i Confidi nello svolgimento delle loro attività sono tenuti a:

- agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse di Regione Lombardia, con particolare attenzione agli adempimenti previsti dall'art. 9 del D.M. 31/05/2017, n. 115 in materia di Registro Nazionale degli Aiuti;
- realizzare le attività secondo i criteri di cui al presente provvedimento e le modalità di cui al successivo Bando attuativo e al successivo incarico, garantendo il rispetto della qualità progettuale richiesta e del suo valore istituzionale ed economico;
- comunicare immediatamente al Responsabile del procedimento regionale eventuali criticità;

VISTI:

- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea secondo cui l'Unione garantisce un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e nell'attuazione di tutte le sue politiche ed attività e che prevede che l'azione dell'Unione si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 – C(2020) 1863 final - del 19.3.2020 e ss.mm.ii;

VISTO il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e in particolare:

- il capo II Regime quadro della disciplina degli aiuti oggetto di notifica alla Commissione Europea a copertura degli aiuti concessi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio) come da comunicazione aiuto SA.57021;
- l'articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da Covid-19, deroga



Regione Lombardia

LA GIUNTA

all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti;

- l'articolo 54 che disciplina i massimali relativi alla concessione di aiuti nel Regime Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali concedibili fino a un importo di 800.000 euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura ovvero nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- l'articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo;
- l'articolo 63 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, l'osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 e specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 mentre la registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria responsabilità;
- l'articolo 64 che dispone l'adeguamento del Registro Nazionale Aiuti, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a cura del Ministero dello sviluppo economico entro il 30 maggio per l'aggiunta di una specifica sezione ed entro il 15 giugno 2020 per la registrazione di ciascuna misura e la registrazione dei dati necessari alla concessione degli aiuti, prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali;

DATO ATTO che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34:

- consente a Regioni, Province autonome, Enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;
- prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

PRESO ATTO della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

VISTI, in particolare, i seguenti punti della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020:

- 26 e s.s. relativi alle regole di cumulo;
- 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in particolare l'obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Nazionale Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;
- 42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti concessi nella sezione 3.1. del Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e capitale proprio;

VISTE:

- la Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 4509 final "Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" che tra l'altro considera compatibili gli aiuti concessi alle microimprese o alle piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione;
- la Decisione C(2020) 6341 final dell'11 settembre 2020, con cui la Commissione con l'aiuto SA.58547 autorizza la modifica dell'aiuto di Stato SA.57021, recependo le modifiche apportate al Quadro Temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 da parte della Comunicazione sopra citata;
- la Comunicazione della Commissione Europea C(2020)7127 final, che ha adottato la quarta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando le disposizioni di tale regime fino al 30 giugno 2021;
- la Decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020, con cui la Commissione con l'aiuto SA.59655 autorizza la richiesta di proroga dell'aiuto di Stato SA.57021;
- la Comunicazione C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021 con cui la Commissione ha adottato la quinta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando ulteriormente fino al 31 dicembre 2021 la validità del Quadro temporaneo e innalzando a



Regione Lombardia

LA GIUNTA

1.800.000,00 euro, rispetto al previgente limite di 800.000 euro, l'entità massima di aiuti concedibili per ogni impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, di cui alla sezione 3.1 del "Quadro temporaneo";

- la Decisione C(2021) 2570 final del 9 aprile 2021, con cui la Commissione, con l'aiuto SA.62495, autorizza la modifica al Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui agli aiuti SA.57021-58547-59655, recependo la proroga del termine di validità e l'innalzamento dell'entità massima di aiuti concedibili nella sezione 3.1. disposte dalla Comunicazione sopra riportata;

DATO ATTO che il finanziamento è concesso dai Confidi aderenti a condizioni di mercato e pertanto non rileva per l'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di stato;

STABILITO che le agevolazioni di cui alla misura di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono concesse fino al termine di validità del Quadro Temporaneo, sia per la quota di garanzia, sia per il contributo a fondo perduto nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495 e in particolare nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i, gli aiuti all'interno del regime quadro nazionale sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

DATO ATTO che nel rispetto del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" l'agevolazione:

- non può essere concessa a medie imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019;
- può essere concessa come previsto dall'aiuto SA. 58547 alle micro e piccole imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019, purché non si trovino in procedura concorsuale per insolvenza alla data della domanda e che non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione. In alternativa, se hanno ricevuto aiuti per il salvataggio, devono aver rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento della concessione dell'aiuto; se hanno ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non devono più essere soggetti a un piano di ristrutturazione al momento della concessione dell'aiuto;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- può essere concessa ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;
- è concessa nel "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" entro il 31 dicembre 2021, salvo proroghe del regime temporaneo e del relativo aiuto;
- le medie imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti di non essersi trovata in difficoltà al 31/12/2019 ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- le micro e piccole imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti di non trovarsi in procedura concorsuale per insolvenza alla data della concessione e che non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione;

STABILITO che:

- le agevolazioni di cui alla misura oggetto del presente provvedimento, come riportate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione possono essere cumulate con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadri in predetti regimi;
- qualora la concessione di nuovi Aiuti in "Quadro Temporaneo" comporti il superamento dei massimali sopra richiamati, al soggetto richiedente sarà proposta la riduzione del finanziamento e del contributo a fondo perduto al fine di restare entro i massimali previsti in analogia a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115;

STABILITO, altresì, che decorso il 31 dicembre 2021, salvo proroga del regime "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e dell'Aiuto, sono concesse nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli



Regione Lombardia

LA GIUNTA

articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

DATO ATTO che nei casi di applicazione del regolamento De Minimis nel rispetto dei principi generali del Reg. (UE) n. 1407/2013:

- la percentuale di garanzia si riduce dal 100% all'80%;
- la concessione dell'agevolazione non è rivolta a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;
- l'agevolazione non è concessa alle imprese che sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) N. 1407/2013 art. 4 comma 6);
- l'intensità di aiuto sarà verificata secondo il calcolo dell'ESL con il metodo di cui alla decisione N182/2010;
- le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
 - attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013;
 - informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
 - attestati di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) N. 1407/2013 art. 4 comma 6);
- qualora la concessione di nuovi Aiuti in "de minimis" comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, al soggetto beneficiario sarà proposta la riduzione del finanziamento assistito da garanzia pubblica al fine di restare entro i massimali previsti in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115;

RICHIAMATO il D.M. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DATO ATTO che i Confidi aderenti all'iniziativa:

- effettuano, nella fase di verifica propedeutica alle concessioni, l'attività di istruttoria ex Regime Quadro Temporaneo (sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 e s.m.i.) fino al termine di validità del suddetto regime e ex Reg. (UE) 1407/2013 nei casi di applicazione del De Minimis;
- ai fini della concessione delle agevolazioni in Regime Quadro Temporaneo acquisiscono specifiche dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 445/2000 al fine di verificare che alla data del 31 dicembre 2019 le medie imprese beneficiarie non siano in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, oppure se imprese di micro e piccole dimensioni già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019 che non si trovino in procedura concorsuale per insolvenza alla data della concessione e che non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione;
- nei casi di applicazione del Regime de Minimis acquisiscono specifiche dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 445/2000 in cui le PMI attestino di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013, informino sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica e attestino di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

DATO ATTO che gli uffici regionali competenti:

- garantiscono il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 9 e s.s sul Quadro temporaneo fino al 31 dicembre 2021, salvo proroghe del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e del relativo Aiuto, e artt. 8 e s.s. per le agevolazioni in "de minimis" concesse dopo la scadenza del Quadro Temporaneo;
- verificano nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima di 1.800.000,00 € al lordo di oneri e imposte;
- assolvono agli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863 e s.m.i.;

DATO ATTO, altresì, che nel Registro Nazione Aiuti le agevolazioni concesse:

- in Regime Temporaneo saranno registrate per il valore nominale del finanziamento sottostante alla garanzia nel limite massimo di 20.000 euro a cui si aggiungerà l'aiuto relativo al valore nominale del contributo a fondo perduto;
- in Regime de Minimis saranno registrate con due componenti di aiuto: una per la



Regione Lombardia

LA GIUNTA

garanzia secondo il calcolo dell'ESL di cui all'art. 4 del Reg. UE 1407/2013 e una per il contributo a fondo perduto per il valore nominale dello stesso;

ACQUISITO il parere positivo del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato, di cui alla DGR n. X/6777/2017 e decreto del Segretario Generale n. 6833/2019, nella seduta del 28 settembre 2021;

VISTA la legge regionale 27 novembre 2020 - n. 22 "Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2020" che all'art. 6 "Deroga alle compensazioni di cui all'articolo 55, comma 2 bis, della l.r. 34/1978" prevede che:

- in sede di erogazione delle risorse destinate all'attuazione delle misure a beneficio di microimprese e lavoratori autonomi con partita IVA individuale necessarie a mitigare gli effetti economici dell'emergenza causata dal COVID-19, non si applicano le disposizioni sulla compensazione fra crediti e debiti di cui all'articolo 55, comma 2 bis, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione);
- la Giunta regionale, in caso di eventuali ulteriori misure aventi analoghe finalità, prevede, nello stesso provvedimento che dispone la misura, l'eventuale applicazione della disposizione di cui al primo periodo;

STABILITO, pertanto, che per le agevolazioni concesse sul "Fondo Confidiamo nella ripresa" di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 6 della l.r. 22/2020 sull'agevolazione non si applica la compensazione di cui all'art. 55, c. 2 della l.r. 34/1978;

VISTO il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID" che all'art. 10-bis. "Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19" inseriti in sede di conversione dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 e in vigore dal 25 dicembre 2020 che prevede al comma 1 che *"i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"*;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VALUTATO che il “Fondo Confidiamo nella ripresa” di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rispetti le condizioni di cui all'art. 10 bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 in relazione sia agli aiuti di stato, sia in merito all'eccezionalità della misura legata all'emergenza Covid 19, che richiede interventi per sostenere l'accesso al credito delle imprese che sono maggiormente in difficoltà a causa delle limitazioni da Covid 19;

RITENUTO, pertanto, sulla base delle disposizioni normative di cui all'art. 10 bis del richiamato D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, di non applicare la ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28 del D.P.R. 600/1973 in sede di erogazione della quota di contributo a fondo perduto sulla misura oggetto del presente provvedimento, contributo che, nell'ottica della semplificazione, sarà scontata direttamente dai Confidi aderenti ai beneficiari ad avvenuta restituzione del 90% dell'importo del finanziamento ricevuto ed erogato dai Confidi in qualità di Soggetti finanziatori e funding partners dell'iniziativa;

DATO ATTO che con successivi provvedimenti del Dirigente competente si procederà all'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per l'attuazione degli interventi sulla base dei criteri di cui all'Allegato A della presente deliberazione, ivi compresi i necessari atti contabili, nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013;

CONSIDERATO che:

- a valere sulla dotazione finanziaria della misura oggetto della presente deliberazione insiste sia la garanzia regionale gratuita che assiste il finanziamento, sia la quota di contributo a fondo perduto condizionata alla restituzione del finanziamento, la cui erogazione consiste nello sconto nelle ultime rate del piano di ammortamento gestito direttamente dai Confidi;
- i Confidi sono autorizzati a dare il proprio assenso ad operazioni di modifica contrattuale sulle operazioni garantite, fatti salvi i limiti temporali previsti nell'Allegato A parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, con l'impossibilità quindi di stabilire correttamente l'annualità in cui la spesa diventa esigibile;
- gli aiuti concessi nella sezione 3.1 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, anche nella forma tecnica della garanzia, sono considerati per l'intero valore nominale del finanziamento sottostante, al pari di una sovvenzione a fondo perduto;

STABILITO pertanto che i provvedimenti contabili inerenti l'aiuto con forma tecnica di garanzia (che includono anche la quota di fondo perduto) saranno impegnati



Regione Lombardia

LA GIUNTA

secondo le modalità utilizzate per i contributi a fondo perduto, in coerenza con il Regime di Aiuti, con impegni a favore dei Confidi legati ai provvedimenti di concessione e non mediante accantonamenti, procedendo quindi con il riaccertamento degli impegni a chiusura di ogni esercizio finanziario fino alla durata della garanzia;

STABILITO di:

- autorizzare alla sottoscrizione dell'accordo di garanzia di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il Direttore Generale pro tempore della Direzione Generale Sviluppo Economico che potrà specificarlo con appositi provvedimenti nei limiti delle disposizioni di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- demandare al Dirigente competente della Direzione Generale Sviluppo Economico le attività di gestione della garanzia come definite nell'accordo di garanzia di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e il relativo monitoraggio, nonché tutti i provvedimenti necessari ad attuare la presente deliberazione;

DATO ATTO che:

- le modalità per l'attuazione e la gestione della garanzia sono definite all'interno dello schema di accordo di garanzia di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- la garanzia di Regione Lombardia di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento avrà validità fino al 31 dicembre 2027 in coerenza con la durata massima del finanziamento e con i tempi istruttori del procedimento;

VISTA la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 "Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni";

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato A "Fondo Confidiamo nella ripresa: misura per sostenere la liquidità delle PMI lombarde particolarmente penalizzate dalla crisi da covid 19 e per favorire la ripresa economica – Definizione dei criteri", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di utilizzare interamente i residui del bando "Rilancio dei quartieri fieristici lombardi" di cui al d.d.u.o. 30 giugno 2021, n. 9003 e una quota di 6.414.853,52 dei residui dell'Avviso a favore degli intermediari del commercio per la concessione di contributi pari al valore della tassa automobilistica pagata nel periodo tributario avente decorrenza nell'anno 2020, di cui al d.d.u.o. 30 giugno 2021, n. 8949, per la misura oggetto della presente deliberazione, in aggiunta alle risorse derivanti dall'articolo 26 del DL 41/2021, demandando la destinazione dei residui definitivi dell'Avviso a favore degli intermediari del commercio ad una successiva deliberazione;
3. di dare atto che la dotazione finanziaria della misura di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, è pari a euro 60.000.000,00 di cui:
 - 44.580.442,11 euro a valere sul capitolo di spesa 14.01.104.14850 che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;
 - 15.419.557,89 a valere sul capitolo 14.01.104.14796 dell'esercizio finanziario 2021 che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa conseguentemente alla chiusura dei bandi attuativi di cui alle richiamate DGR 21 giugno 2021, n. XI/4913 e D.G.R. 7 giugno 2021, n. XI/4847;
4. di attivare la misura di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con il coinvolgimento, come soggetti finanziatori delle PMI beneficiarie, i Consorzi di Garanzia Collettiva fidi (di seguito Confidi) iscritti all'albo unico di cui all'art. 106 TUB come modificato dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 e già convenzionati, a seguito di procedura di evidenza pubblica, per operare sul Fondo regionale Controgaranzie con il decreto 23 luglio 2019, n. 10852;
5. di approvare l'Allegato B "Schema di Accordo di Garanzia tra Regione Lombardia e Consorzi di Garanzia Collettiva fidi", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, finalizzato a disciplinare i termini e le condizioni della Garanzia Regionale da rilasciarsi da parte di Regione Lombardia a copertura del



Regione Lombardia

LA GIUNTA

rischio assunto dai Confidi in relazione a ciascun Finanziamento di cui alla misura oggetto della presente Deliberazione;

6. di prevedere che le agevolazioni della misura di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono concesse, fino al termine di validità del Quadro Temporaneo (31 dicembre 2021 salvo proroghe del Regime e dell'Aiuto), sia per la quota di garanzia, sia per il contributo a fondo perduto, nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495 e in particolare nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;
7. di stabilire che decorso il 31 dicembre 2021, salvo proroghe del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e dell'Aiuto, sono concesse nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
8. di dare atto che i Confidi aderenti all'iniziativa:
 - effettuano, nella fase di verifica propedeutica alle concessioni, l'attività di istruttoria ex Regime Quadro Temporaneo (sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 e s.m.i.) fino al termine di validità del suddetto regime e ex Reg. (UE) 1407/2013 nei casi di applicazione del De Minimis;
 - ai fini della concessione delle agevolazioni in Regime Quadro Temporaneo acquisiscono specifiche dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 445/2000 al fine di verificare che alla data del 31 dicembre 2019 le medie imprese beneficiarie non siano in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, oppure se imprese di micro e piccole dimensioni già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019 che non si trovino in procedura concorsuale per insolvenza alla data della concessione e che non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

-
- nei casi di applicazione del Regime de Minimis acquisiscono specifiche dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 445/2000 in cui le PMI attestino di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013, informino sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica e attestino di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
9. di dare atto che gli uffici regionali competenti:
 - garantiscono il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti sia in fase di concessione che in fase di erogazione ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 9 e s.s sul Quadro temporaneo fino al 31 dicembre 2021, salvo proroghe del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e del relativo Aiuto, e artt. 8 e s.s. per le agevolazioni in "de minimis" concesse dopo la scadenza del Quadro Temporaneo;
 - verificano nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima di 1.800.000,00 € al lordo di oneri e imposte;
 - assolvono agli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863 e s.m.i.;
 10. di stabilire che per le agevolazioni concesse sul "Fondo Confidiamo nella ripresa" di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 6 della l.r. 22/2020 sull'agevolazione non si applica la compensazione di cui all'art. 55, c. 2 della l.r. 34/1978;
 11. di prevedere che sulla base delle disposizioni normative di cui all'art. 10 bis del richiamato D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, di non applicare la ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28 del D.P.R. 600/1973 in sede di erogazione della quota di contributo a fondo perduto sulla misura oggetto del presente provvedimento contributo che, nell'ottica della semplificazione, sarà scontata direttamente dai Confidi aderenti ai beneficiari ad avvenuta restituzione del 90% dell'importo del finanziamento ricevuto ed erogato dai Confidi in qualità di Soggetti finanziatori e funding partners dell'iniziativa;
 12. di demandare a successivi provvedimenti del Dirigente competente l'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per l'attuazione degli interventi sulla base dei



Regione Lombardia

LA GIUNTA

criteri di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ivi compresi i necessari atti contabili, nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013;

13. di stabilire che i provvedimenti contabili inerenti l'aiuto con forma tecnica di garanzia (che includono anche la quota di fondo perduto) saranno impegnati secondo le modalità utilizzate per i contributi a fondo perduto, in coerenza con il Regime di Aiuti, con impegni a favore dei Confidi legati ai provvedimenti di concessione e non mediante accantonamenti, procedendo quindi con il riaccertamento degli impegni a chiusura di ogni esercizio finanziario fino alla durata della garanzia;
14. di autorizzare alla sottoscrizione dell'accordo di garanzia di cui allo Schema Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il Direttore Generale pro tempore della Direzione Generale Sviluppo Economico che potrà specificarlo con appositi provvedimenti nei limiti delle disposizioni di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
15. di demandare al Dirigente competente della Direzione Generale Sviluppo Economico le attività di gestione della garanzia come definite nell'accordo di garanzia di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e il relativo monitoraggio;
16. di trasmettere il presente provvedimento ai Confidi e disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale www.regione.lombardia.it.

IL SEGRETARIO

ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge